

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"PRENDERSI CURA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Allegato "A"

Dell'Atto

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto e durata.

Rep. n. 17277

Racc. n. 11660

Art. 1 Costituzione - Natura giuridica - Denominazione e Normativa Applicabile.

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "**CTS**") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Prendersi Cura - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione Prendersi Cura - ETS" (d'ora innanzi, la "**Fondazione**"), senza vincoli di rappresentazione grafica. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "**Statuto**", dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "**Normativa Applicabile**").

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Valmontone (RM) all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali,

succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 Scopo

3.1 La Fondazione, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nel settore dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, di cui alle lettere a), c) e q) dell'art. 5 del D. Lgs n. 117/2017, in particolare indirizzate al sollievo delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali, al fine di affermarne il pieno diritto alla felicità, alla salute, all'espressione personale e alla vita di relazione.

A tal fine essa può acquisire, mantenere e gestire, direttamente o indirettamente, anche mediante affidamento della gestione ad altri Enti del Terzo Settore strutture residenziali o semiresidenziali destinate a tali persone, promuovendo ove possibili progetti innovativi volti a mantenere intatte, in tutte le fasi della vita, le relazioni interpersonali, anche attraverso la coabitazione familiare.

Essa può inoltre organizzare attività socio - sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, sportive e sociali in genere, con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita dei soggetti disabili.

Art. 4 Oggetto

4.1 Per il raggiungimento degli scopi la Fondazione può tra l'altro:

- realizzare soluzioni abitative e progetti innovativi rivolti ai disabili che valorizzino l'idea di domiciliarità e, per quanto possibile, la vita indipendente, anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali;

- valorizzare l'apporto e la capacità di interpretazione del bisogno da parte della famiglia di origine del disabile, attraverso l'attivazione di dinamiche collaborative e forme di intervento che accompagnino verso una soluzione graduale e progressiva del problema "dopo di noi";

- promuovere la cultura della donazione e della condivisione delle risorse, anche immateriali, a servizio degli scopi di solidarietà sociale; a tal fine la Fondazione potrà sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione medesima o che ne condividano lo spirito e le finalità;

- stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle suddette attività, nonché di studi specifici e consulenze;

- rivestire la qualità di attuatore, per mezzo del rappresentante legale o di persona designata, del vincolo di destinazione imposto agli immobili o alle donazioni in denaro conferiti in favore della Fondazione, nonché, di esecutore testamentario, nell'interesse delle persone disabili;

- rivestire la qualità di amministratore di sostegno o tutore, per mezzo del proprio rappresentante legale o di persona designata, di persone disabili.

4.2. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse in quanto secondarie e strumentali rispetto a quelle statutarie istituzionali. Essa può comunque, in via esemplificativa e sempre per il raggiungimento dei suoi scopi:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, conduttrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento anche a terzi di parte delle sue attività;

- accettare eredità e legati;

- promuovere e realizzare attività di raccolta fondi senza ob-

bligo di restituzione, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa applicabile;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione (per genitori, familiari, disabili, dipendenti addetti alle mansioni di sostegno della vita quotidiana in appartamento, tutori e amministratori di sostegno), manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, nonché ogni altra iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

- compiere o affidare il compimento di studi e ricerche;

- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

- promuovere qualsiasi attività che con delibera del Consiglio di Amministrazione sia giudicata idonea al raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 5 Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6 Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - Sostenitori Benemeriti

Art. 7 Definizione di Sostenitore Benemerito

7.1 Sono "Sostenitori Benemeriti" della Fondazione i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, private e/o pubbliche, che, condividendone gli scopi e la missione, concorrono alla vita della Fondazione e ne sostentano l'operato pur non partecipando direttamente.

7.2 La qualità di Sostenitore Benemerito è a tempo indeterminato.

Articolo 8) Diritti e obblighi dei Sostenitori Benemeriti

8.1. Il Consiglio Direttivo approva il "Regolamento dei Sostenitori Benemeriti" che fissa i diritti e gli obblighi dei Sostenitori Benemeriti.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 9) Patrimonio minimo

9.1. Il patrimonio minimo della Fondazione è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 22 comma 4 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 10) Entrate e Incrementi del Patrimonio

10.1 La Fondazione finanzia la sua attività e incrementa il

suo patrimonio nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti dei Sostenitori Benemeriti;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di terzi anche non Sostenitori Benemeriti;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio stesso della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura, tra essi compresi i contributi pubblici o privati, conseguiti o percepiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione;
- i) gli acquisti compiuti dalla Fondazione.

10.2. Tutte le elargizioni in favore della Fondazione e/o gli apporti ovvero qualunque atto di dotazione in genere può essere gravato da oneri conformi allo spirito e allo scopo della Fondazione stessa, in favore del disponente e/o dei suoi discendenti e/o parenti e/o affini.

Articolo 11) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

11.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi e ricezione di finanziamenti conformemente alla norma di legge.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consi-

stenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 15) Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");

d) il Tesoriere;

e) l'Organo di Controllo;

f) il Revisore Legale, ove nominato.

15.2 le funzioni di Presidente e Vice Presidente sono, ove occorra, cumulabili con quelle di Segretario e Tesoriere.

Sezione I - Consiglio Direttivo

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo sovrano e preposto all'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto determinandone l'indirizzo;

b) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e disporre la revoca;

c) nominare il Tesoriere, nonché, l'Organo di Controllo del quale dispone la revoca ed il compenso;

d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ri-

tenga comunque opportuno il Revisore Legale e disporre la revoca ed il compenso;

e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

f) predisporre e approvare il progetto di bilancio di esercizio;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;

h) deliberare sulle modifiche allo Statuto;

i) deliberare, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

l) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

m) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione della Fondazione; in particolare, approvare il regolamento che disciplina i diritti e gli obblighi dei Sostenitori Benemeriti;

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto, da un minimo di tre

ad un massimo di cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I Fondatori nominano direttamente i membri del Consiglio direttivo fino ad un membro per ciascun fondatore mentre il quinto membro sarà eletto a maggioranza assoluta dei Fondatori.

La nomina dei membri componenti il primo Consiglio Direttivo è effettuata dai Fondatori al momento della costituzione mediante nomina diretta in ragione di un Consigliere per ogni Fondatore, nonché, di un ulteriore consigliere nominato con voto unanime.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, i soggetti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 2382 cod. civ.

Articolo 18) Gratuità dell'incarico

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19) Durata della carica

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno o più Con-

siglieri:

a) il Fondatore che aveva nominato il Consigliere decaduto procede alla nuova nomina diretta;

b) in caso di decadenza del Consigliere già nominato a maggioranza assoluta dai Fondatori gli stessi procedono alla nuova nomina con le stesse modalità, salvo quanto infra previsto nel caso di morte o incapacità del singolo Fondatore;

c) salva precedente designazione diretta che il Fondatore stesso abbia effettuato in previsione di tali eventi, in caso morte o di incapacità naturale o giuridica del Fondatore che aveva proceduto alla nomina del Consigliere decaduto procedono il coniuge e i figli del Fondatore medesimo che non siano giuridicamente incapaci.

In tale ultimo caso, la nomina è decisa con metodo collegiale a maggioranza assoluta dal coniuge e dai figli del Fondatore.

Il Fondatore ha altresì la facoltà di designare per iscritto e senza obbligo di ulteriore forma, un soggetto, persona fisica o giuridica, che proceda in suo luogo alla nomina del consigliere decaduto;

d) qualora non sia possibile procedere alla nomina secondo le regole di cui ai punti precedenti entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla decadenza di un Consigliere procede a maggioranza assoluta il Consiglio Direttivo per cooptazione.

19.3. I Consiglieri possono essere revocati dal loro incarico, dai Fondatori che li hanno nominati, ovvero dai soggetti indi-

cati all'art. 19.2 che abbiano proceduto quomodo alla loro nomina, per giusta causa e comunque in ogni caso di comportamenti non conformi allo scopo della Fondazione.

19.4 I sopra descritti meccanismi di sostituzione si applicheranno senza limiti di ripetizione.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% (trenta per cento) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Fondazione non abbia più di venti Partecipanti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente della seduta di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente del Consiglio Direttivo il soggetto verbalizzante.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 23) Deleghe e Attribuzioni

23.1. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 24) Presidente e Vice Presidente

24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) convocare il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni vengano fornite a tutti i suoi membri e assicurando l'esecuzione delle deliberazioni da esso assunte ed il legittimo ed efficiente andamento della gestione;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;

c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

d) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi, nonché, in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria e/o amministrativa;

e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

24.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, congiuntamente al Vice Presidente o, in mancanza, ad altro membro

del Consiglio Direttivo, dandone tempestiva notizia al Consiglio Direttivo medesimo.

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25) Segretario

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

26.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

27.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro dei Sostenitori Benemeriti.

Articolo 28) Tesoriere

28.1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili ove tale attività non sia svolta dall'Organo di Controllo.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 29) Composizione dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

29.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

29.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una delle categorie di cui all'art. 2397 cod. civ. Parimenti, nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una di dette categorie.

29.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio ob-

bligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 30) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

30.1. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Articolo 31) Durata in carica dell'Organo di Controllo

31.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

32.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 33) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

33.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto fun-

zionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale, qualora ne sia previsto l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

33.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

33.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

33.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

33.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

33.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

33.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

33.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

33.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

33.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

33.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle condizioni previste, per il Consiglio Direttivo.

Articolo 34) Compenso dell'Organo di Controllo

34.1. L'opera dei membri dell'Organo di Controllo è prestata a titolo gratuito, salva diversa delibera del Consiglio Diretti-

vo che lo determina nel rispetto dei criteri di congruità e best practice.

Articolo 35) Esercizio della funzione di revisione legale

35.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 36) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

36.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 37) Esercizi

37.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 38) Bilancio d'esercizio

38.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 39) Bilancio sociale

39.1. Per ogni esercizio è predisposto, laddove obbligatorio, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 40) Scritture contabili

40.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte

dalla Normativa Applicabile.

Articolo 41) Libri della Fondazione

41.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro dei Sostenitori Benemeriti;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

41.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

41.3. Il Libro dei Sostenitori Benemeriti e quello delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Segretario e possono essere esaminati da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

41.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 42) Devoluzione del patrimonio

42.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Controversie

Articolo 43) Controversie e Mediazione

43.1. Qualunque controversia insorga tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile deve essere rimessa al giudizio del Tribunale competente in ragione della sede della Fondazione, previo obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i.

Firmato: MILONE Francesco

FACCENNA Francesco

DIBATTISTA Monica

MERLINI Nadia

Loreto CAPALDI teste

NARDO Roberto teste

Claudio CIAFFI Notaio Sigillo